

## **Cass., civ. sez. II, del 11 maggio 2015, n. 9490**

La Corte di merito rilevava la piena validità del testamento olografo in quanto redatto interamente dal testatore, rilevando che la planimetria allegata al testamento non ne inficiava la validità, posto che la stessa era sottoscritta dal de cuius il quale, nel descrivere le modalità di assegnazione agli eredi delle porzioni del terreno in V, espressamente aveva aggiunto nel testamento, "per migliori identificazioni di quanto sopra disposto", di aver fatto redigere da un tecnico di sua fiducia una pianta del terreno, debitamente firmata ed allegata al testamento come parte "integrata e sostanza"; la volontà del testatore risultava comunque dal tenore letterale del testamento in cui erano indicate le singole quote e detta planimetria aveva lo scopo "di manifestare visivamente ed in concreto come andava attuata la divisione del bene";

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606 c.c., posto che l'attribuzione dei beni in V., in favore di GP, non era fondata su una disposizione espressa del de cuius ma su un mero richiamo al documento allegato alla scheda testamentaria, non redatto di pugno dal testatore né da questi datato; il giudice di appello era, quindi, incorso nella violazione di dette norme, laddove aveva riconosciuto la piena validità della planimetria per il solo fatto che la stessa appariva sottoscritta da PS.

A conclusione della censura viene formulato il quesito di diritto: "se, ai sensi e per gli effetti degli artt. 602 e 606 c.c., sia valida una scheda testamentaria olografa nella quale il testatore abbia rinviato per la determinazione delle quote ereditarie ad una planimetria non redatta di proprio pugno oltretutto priva di data e sia pertanto legittima l'assegnazione delle quote effettuata in forza della stessa planimetria, ovvero se la scheda testamentaria debba ritenersi nulla, per intero o in parte qua, per violazione delle menzionate disposizioni";

Il primo motivo di ricorso è infondato. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la planimetria allegata al testamento olografo non ne escludeva l'olografia, posto che la stessa aveva solo la funzione di "manifestare visivamente" le modalità di divisione del bene, senza integrare la volontà del testatore in ordine alle singole quote ereditarie. Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza, del tutto condivisibile, di questa Corte secondo cui il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia allorché il testatore vi alleggi una planimetria redatta da terzi, per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria( Cass. n. 4492/2014; n. 1112/1980), come avvenuto nella specie.

Detto allegato, infatti, sottoscritto dal testatore, non integra la volontà del testatore ed è giustificato dall'esigenza di meglio individuare l'oggetto delle singole attribuzioni testamentarie tramite la rappresentazione grafica dei beni.